

TREDICESIMA PUNTATA PODCAST

“Quattro passi nel futuro: viaggio nel labirinto delle pensioni italiane”

Come regolarizzare periodi di contributi omessi e prescritti: le Nuove Regole per la Costituzione di Rendita vitalizia dopo la Sentenza 22802/2025 della Cassazione

Cos'è

È un modo per regolarizzare periodi in cui il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali dovuti (o li ha versati parzialmente), rendendo possibile l'accredito di quei periodi ai fini pensionistici tramite una richiesta all'INPS

Chi può fare la domanda

- Il datore di lavoro che ha omesso i versamenti, per il lavoratore.
- Il lavoratore stesso, o i suoi superstiti, se il datore di lavoro non agisce.

Requisiti principali

- Occorre dimostrare che il rapporto di lavoro esisteva (o esiste) e la retribuzione percepita. Documenti utili: buste paga, matricola, lettere di assunzione/licenziamento, libro paga, libretti, ecc.
- I periodi per i quali si chiede la rendita devono rientrare nei limiti di prescrizione, salvo che il lavoratore richieda direttamente.

◆ Che cosa dice la Sentenza 22802/2025 della Cassazione a Sezioni Unite

- Normalmente i contributi che il datore deve versare all'INPS si prescrivono in 5 anni: significa che, passati 5 anni, non possono più essere richiesti dall'INPS.
- Però la legge prevede un “rimedio”: anche se i contributi sono ormai prescritti, il datore di lavoro può chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia versando lui stesso

una somma sostitutiva. In questo modo, per il lavoratore i contributi omessi vengono “ricostruiti” e non perde pensione.

- Questa possibilità per il datore dura 10 anni dopo la prescrizione → quindi entro 15 anni dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati.
 - Se il datore non fa nulla, la legge dà lo stesso potere al lavoratore, che può chiedere lui la rendita vitalizia all’INPS entro i 10 anni successivi (termine autonomo, quindi dal 15° al 25° anno). In questo caso, ha anche diritto a farsi risarcire dal datore (rivalsa).
 - Passati 25 anni, il lavoratore può ancora costituire la rendita vitalizia, ma solo a sue spese, senza più diritto a chiedere il rimborso al datore.
-

Schema temporale

1. 0 anni → contributi avrebbero dovuto essere versati.
 2. 5 anni → prescrizione dei contributi.
 3. **5–15 anni** → datore può chiedere la rendita vitalizia.
 4. **15–25 anni** → lavoratore può chiedere la rendita vitalizia (e ottenere risarcimento dal datore).
 5. Dopo 25 anni → lavoratore può ancora costituire rendita, ma solo pagando di tasca propria, senza rivalsa.
-

◆ Esempio 1: richiesta del datore di lavoro

- Un’azienda avrebbe dovuto versare i contributi del 2020.
 - Non li versa.
 - Nel 2025 i contributi si prescrivono (5 anni).
 - Dal 2025 al 2035 il datore può chiedere all’INPS di costituire la rendita vitalizia, pagando lui i contributi “figurativi”.
 - Se lo fa nel 2030, il lavoratore non subisce danni sulla pensione.
-

◆ Esempio 2: richiesta del lavoratore

- Stesso caso: contributi mancati del 2020.
 - Si prescrivono nel 2025.

- Il datore non fa nulla entro il 2035.
 - Dal 2035 al 2045, il lavoratore può chiedere all'INPS di costituire la rendita vitalizia.
 - Se ad esempio fa domanda nel 2040, l'INPS costituisce la rendita e il lavoratore ha diritto a chiedere i soldi spesi in danno al datore (entro quei 10 anni).
 - Se però aspetta oltre il 2045, può ancora chiedere la rendita, ma solo pagando interamente di tasca propria, senza più rivalsa sul datore.
-

Gli esempi rispettano il principio chiarito dalla Cassazione con la sentenza 22802/2025.

La novità della Cassazione è proprio quella di mettere ordine sui tempi e chiarire che:

- 1. Servono 5 anni per la prescrizione dei contributi.**
- 2. Da lì decorrono i 10 anni del datore per chiedere la rendita vitalizia.**
- 3. Trascorsi i 10 anni del datore, iniziano i 10 anni del lavoratore (con diritto al risarcimento).**
- 4. Dopo 25 anni dall'omissione resta solo la facoltà per il lavoratore, ma a sue spese.**

Negli esempi:

- Nel caso del datore: i contributi mancati nel 2020 → prescrizione nel 2025 → finestra del datore 2025–2035 .
- Nel caso del lavoratore: sempre contributi mancati nel 2020 → prescrizione 2025 → finestra datore 2025–2035 (non utilizzata) → finestra lavoratore 2035–2045 .

Quindi entrambi gli esempi seguono fedelmente lo schema “5 + 10 + 10” ribadito dalle Sezioni Unite.

Prima della sentenza della Cassazione 22802/2025 c'era molta incertezza sull'interpretazione dei tempi, perché la legge 1338/1962 non era chiarissima e la giurisprudenza non era uniforme.

Prima della sentenza

- La legge diceva che il datore aveva 10 anni “successivi alla prescrizione ordinaria” (quindi dopo i 5 anni).
- Però molti giudici e prassi consideravano che anche il lavoratore potesse esercitare la sua facoltà negli stessi termini del datore oppure contestualmente.
- Non era quindi pacifico se il lavoratore avesse un termine autonomo e separato, o se dovesse muoversi entro gli stessi 15 anni totali.

In pratica: spesso si pensava che, trascorsi 15 anni dal mancato versamento, anche il lavoratore perdesse ogni possibilità di rivalersi sul datore (salvo costituire la rendita a proprie spese).

◆ Esempio "prima"

- Contributi dovuti nel 2000.
 - Prescrizione dei contributi nel 2005.
 - Il datore, secondo la norma, aveva tempo dal 2005 al 2015 per chiedere la rendita vitalizia.
 - Il lavoratore, in molte interpretazioni, doveva comunque muoversi entro lo stesso arco (2005–2015).
 - Quindi, se nel 2018 il lavoratore avesse chiesto la rendita con rivalsa sul datore → sarebbe stato considerato fuori tempo massimo.
-

◆ Dopo la sentenza (nuovo schema chiarito)

Contributi dovuti nel 2000 → prescrizione 2005 →

- Datore: 2005–2015 (10 anni).
 - Lavoratore: 2015–2025 (altri 10 anni).
 - Dopo il 2025: solo a sue spese.
-

In sostanza, la Cassazione ha allungato la finestra utile per il lavoratore chiarendo che i suoi 10 anni non coincidono con quelli del datore, ma vengono dopo.

Confronto “PRIMA” vs “DOPO” la Cassazione

<i>Fase</i>	<i>Prima della sentenza (interpretazione diffusa)</i>	<i>Dopo la sentenza 22802/2025 (schema chiarito)</i>
<i>Anno 0</i>	<i>2000 → contributi dovuti</i>	<i>2000 → contributi dovuti</i>
<i>Prescrizione ordinaria</i>	<i>2005 (5 anni)</i>	<i>2005 (5 anni)</i>
<i>Datore di lavoro</i>	<i>2005–2015 (10 anni)</i>	<i>2005–2015 (10 anni)</i>
<i>Lavoratore</i>	<i>di fatto nello stesso arco del datore (2005–2015) → doveva agire entro i 15 anni totali</i>	<i>2015–2025 (10 anni successivi a quelli del datore, con diritto al risarcimento dal datore)</i>
<i>Dopo 25 anni</i>	<i>Dopo 2015 → solo a proprie spese (interpretazione restrittiva)</i>	<i>Dopo 2025 → solo a proprie spese (interpretazione definitiva e più favorevole)</i>

Cosa cambia in concreto?

- **Prima:** il lavoratore rischiava di perdere il diritto già dopo 15 anni.
- **Dopo la Cassazione:** il lavoratore ha tempo fino a 25 anni (10 anni in più rispetto all'interpretazione precedente).